

# COMUNE DI POGGIOMARINO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Lavori di realizzazione di un asilo nido alla via Papa Giovanni XXIII.**



## ***RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE***

Il Progettista  
Arch. Maria Facciuto

Collaboratori al R.U.P.  
Geom. Raffaele Saporito  
Ing. Stefania D'Avino  
Ing. Mario Padovano

### **Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Giuseppe Del Sorbo

## **PREMESSA**

La presente relazione illustra le scelte progettuali relative alla movimentazione delle materie di scavo e di rinterro, alla gestione di quelle in esubero e all'approvvigionamento di quelle da cava relative al progetto che riguarda "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII".

Di seguito si descrivono alcune considerazioni concernenti la corretta gestione dei terreni provenienti da operazioni di scavo, in linea con le prescrizioni delle attuali normative di riferimento rappresentate dal Ministero della Transizione Ecologica Decreto del 27 settembre 2022, n.152, Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

In particolare, questo documento è finalizzato alla descrizione delle modalità operative da adottare per la corretta gestione delle materie di risulta prodotte dalle attività di costruzione. Le principali operazioni che determineranno la produzione di materiali di risulta sono le seguenti:

- scavo di terreno per il raggiungimento della quota del piano di imposta della fondazione del manufatto;
- scavo di terreno per la realizzazione degli impianti idrico, elettrico e fognario;
- opere di demolizione;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio inerti e rifiuti di imballaggio...).

## **GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

La tipologia di terreni derivante dalle attività di scavo e di scavo sarà quasi esclusivamente materiale allo stato naturale tale da prevedere il loro riutilizzo in cantiere per la risistemazione dell'area interessata.

L'eventuale parte di materiale scavato eccedente e non idoneo al riutilizzo senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari verrà trattato come rifiuto (art. 183 comma 1 del D. Lgs 152/2006) e conferito a siti idonei. Il terreno vegetale eccedente derivante dalle operazioni di scavo rientra nel codice CER 17.05.04 e sarà inviato ad impianti di gestione autorizzati che dovranno essere preventivamente sottoposti dall'impresa alla Direzione dei Lavori che ne verificherà la rispondenza alle normative vigenti.

Eventuali materiali provenienti dall'esterno dell'area di cantiere, dovranno essere presi da cave autorizzate e non contaminate producendo la relativa certificazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. N°98 del 9 agosto 2013, art.

41 bis per verificare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito.

La superficie dedicata al deposito temporaneo deve comunque, in via preferenziale, essere individuata in un'area di impianto tale da evitare l'eventuale contaminazione dei suoli (eventualmente mettendo in atto opportuni sistemi per garantire una separazione fisica del piano di appoggio delle aree di deposito dai suoli interessati) e posta in zone planimetricamente tali da minimizzare i percorsi dei mezzi interni al cantiere dalle aree di lavorazioni al deposito stesso e il percorso dei mezzi trasportatori a destino finale per le operazioni di carico, cercando di evitare interferenze dello stesso con le attività di cantiere.

Essa deve inoltre essere suddivisa per comparti dedicati all'accoglimento delle diverse tipologie di CER, con dimensioni dei singoli settori determinate sulla base delle stime dei quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo.

## **GESTIONE DEL MATERIALE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DI CANTIERE E DA DEMOLIZIONI**

I materiali derivanti da qualsiasi attività di cantiere e da demolizioni sono soggetti direttamente alla disciplina in materia di rifiuti, in particolare il D. 27/09/2022, n.152. Il produttore è tenuto a classificare i rifiuti, attribuendo un codice CER e consegnare i materiali ad un soggetto terzo autorizzato.

Le tipologie di matrici producibili in cantiere, pertanto collegate alle operazioni di demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:

- rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.XX.XX;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio...) aventi codici CER 15.XX.XX;

terreno prodotto dalle attività di escavazione nel corso delle attività di costruzione.

Non è possibile al momento la quantificazione puntuale e la definizione delle tipologie di rifiuti producibili in quanto fortemente legata alle scelte esecutive dell'opera, ma andranno attuate strategie da rispettare in fase di esecuzione dell'opera volte a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all'origine, nonché all'aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero.

Per le attività di demolizione si riporta nella seguente tabella i possibili codici CER cui fare riferimento:

Tabella 1 - Indicazione dei possibili codici CER per le attività di demolizione

Codice CER	Descrizione
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170601*	materiali isolanti contenenti amianto
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto

170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

I rifiuti prodotti potranno essere stoccati temporaneamente presso il cantiere in attesa dello smaltimento. In tal caso, si applicano le norme relative al “deposito temporaneo”, di cui all’art. 183 del D.lgs. 152/06, il quale si intende qui interamente richiamato.

Si precisa in particolare che:

i rifiuti dovranno essere accorpati a seconda delle caratteristiche merceologiche e di pericolosità (terreno, plastica, cemento, metalli, etc.);

in ogni caso, lo stoccaggio (deposito temporaneo) in attesa dello smaltimento dovrà essere effettuato in modo da non generare dispersione di materiali e/o contaminanti verso l’atmosfera e/o il suolo e sottosuolo;

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Per le attività di cantiere in genere si riporta la seguente tabella:

Codice CER	Descrizione
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
1501010	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
1501011	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

### **MODALITÀ DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E RINTRACCIABILITÀ**

Il trasporto e la movimentazione avverranno integralmente tramite autocarri. La rintracciabilità dei materiali che saranno gestiti in normativa rifiuti, come previsto dalla normativa vigente in tema di rifiuti D. 27/09/2022,

n.152, verrà assicurata attraverso i formulari di identificazione rifiuto (FIR) e con la compilazione dei previsti registri di carico e scarico, che saranno compilati prima dell'uscita del mezzo dal cantiere.

### **ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI**

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).

A tal proposito il concessionario, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione.

Ove si presentano attribuzioni di attività in subappalto, il produttore viene identificato nel soggetto subappaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza.

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

Classificazione ed attribuzione dei CER corretti in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE) e relativa definizione della modalità gestionali;

Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;

Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:

Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;

Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;

Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.

Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D. Lgs. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.).

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti.

Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione, purchè non pericolosi, sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

### **CONCLUSIONI**

Sulla base di quanto descritto, il coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo e delle attività di movimentazione dei rifiuti avverrà secondo metodologie volte ad individuare ed applicare tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria, Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni singola tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si presenta (solido, polverulento, ecc...), nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora e della fauna.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013;

Ministero della Transizione Ecologica, Decreto del 27 settembre 2022, n.152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile del 2066, n.152.”